

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 04 del 25.01.2013

OGGETTO: Presa d'atto gestione in forma associata della funzione "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione" .

L'anno **duemilatredici**, il giorno **venticinque** del mese di **gennaio**, alle ore 19,40, nella sala consiliare del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
CAPOZZA Gerardo	X		DI PIETRO Gerardo	X	
CARINO Carmine		X	PENNELLA Pietro	X	
CAPUTO Massimiliano	X		DI SANTO Rocco		X
MARIANI Pietro Gerardo	X		DI PIETRO Giuseppe	X	
CAPUTO Fiorella	X		GRIPPO Francesco	X	
ZUCCARDI Antonio		X	DE LUCA Giampaolo	X	
BRACCIA Angelo Maria	X				

PRESENTI n. 10 ASSENTI n. 3

Presiede l'adunanza il dott. Gerardo Capozza, nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267, così come di seguito riportati:

Per la regolarità tecnica: favorevole.

.....


Per la regolarità contabile: favorevole.

.....


IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 14 del D.L. n. 78 del 31/5/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30.7.2010, come modificato da ultimo dal D.L. 06.07.2012 n. 95, noto come "Spending Review", convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 07/08/2012 dispone, tra l'altro, che le funzioni fondamentali dei Comuni, previste dal comma 27 del detto articolo, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, esclusi le isole monocomune ed il Comune di Campione d'Italia;
- il limite demografico minimo che l'unione, deve raggiungere, è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla Giunta Regionale;
- il citato art. 14:
 - 1) al comma 31 ter dispone che i Comuni interessati assicurino l'attuazione delle disposizioni in questione:
 - a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28 del citato art. 14;
 - b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28 dell'art. 14 suddetto;
 - 2) al comma 27 così individua le funzioni fondamentali dei Comuni:
 - a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
 - b) *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
 - c) *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
 - d) *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
 - e) *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
 - f) *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
 - g) *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
 - h) *edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
 - i) *polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
 - l) *tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*

Dato atto che:

- l'obbligo previsto dalla normativa citata può essere attuato con modalità diverse, semplice convenzione ex art. 30 TUEL (o insieme di convenzioni) o unione di comuni (art. 32 TUEL);
- ove si ricorra a convenzione, il comma 31 bis del citato art. 14 del D.L. 78/2010 come da ultimo modificato, prescrive che *"Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza*

nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione dei comuni”;

- la scelta normativa è chiaramente ispirata al perseguimento di specifici obiettivi di efficienza, efficacia, maggiore specializzazione e competenza degli addetti, riduzione dei costi, obiettivi che comunque rimangono diversi a seconda del contesto in cui si interviene;

Accertato che:

- l'art. 8, comma 3 lett. a), della legge 328/2000 prevede che i Comuni provvedano all'esercizio associato delle funzioni sociali aggregandosi in «*Ambiti Territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie*»;
- i Comuni della Regione Campania associati negli ambiti territoriali, attualmente in numero di 51, sono stati istituiti con D.G.R. n. 1824/01 e sss.mm.ii.;
- l'art. 19 della legge regionale n. 11/2007 stabilisce che la Regione Campania definisce, quali ambiti territoriali, le ripartizioni del territorio regionale coincidenti con i distretti sanitari o loro multipli, purché rientranti nella medesima ASL, e li determina, previa concertazione con gli enti locali, con provvedimento della Giunta regionale;
- da ultimo, con deliberazione n. 320 del 3/07/2012, la Regione Campania è intervenuta nuovamente in “*Modifica degli ambiti territoriali sociali e dei distretti sanitari – Provvedimenti a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 40 del 14/02/2011*”;

Atteso che:

- la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 1824 del 4.5.2001 e succ. mod e int., ha determinato, a norma della legge 328/2000, gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali, individuando, l'ambito territoriale della Provincia di Avellino n. A2, che comprende i Comuni con il comune di Lioni capofila;
- con Deliberazione n. 694 del 16/04/2009, pubblicata sul B.U.R.C. n. 26 del 04/05/2009, la Giunta regionale ha adottato il primo Piano Sociale Regionale, in conformità con quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 11/2007 “*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale*”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1424 del 03/09/2009 è stata approvata la programmazione del Fondo Sociale Regionale;
- con decreto dirigenziale n. 871 del 28 ottobre 2009, pubblicato sul BURC n. 68 del 09/11/2009, sono state approvate le “*Indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona triennali in applicazione del I° Piano Sociale Regionale*”;
- nelle suddette “*Indicazioni operative*”, la Regione ribadisce l'obbligo, introdotto dalla L.R.11/07 e recepito con il primo Piano Sociale Regionale (PSR), di adottare per gli Ambiti territoriali una forma associativa e modalità di gestione degli interventi e dei servizi previsti nel Piano sociale di Ambito, ai sensi del T.U. n. 267/00;
- con Deliberazione di C.C. n. 36 del 29.11.2001, si è dato corso all'approvazione dell'Accordo di programma e Piano di Zona sociale dell'ambito AV2 di cui alla Legge 8.11.2000 n. 328;
- il Piano di Zona sociale suddetto è intercorso tra i Comuni di Andretta, Aquilonia, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Caposele, Castelfranci, Conza della Campania, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra de Sanctis, Nusco, Rocca San Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Senerchia, Teora, Torella dei Lombardi e Villamaina, oltre alle Comunità Montane Alta Irpinia e Terminò-Cervialto, all'ASL AV1, all'associazione ANPAS, all'associazione ACLI, alla Fondazione “*Camminiamo insieme*” e alla Provincia di Avellino;

- con deliberazione di C.C. n. 19 del 28.09.2002, sono stati approvati lo Statuto e la Convenzione per la costituzione del Consorzio tra Comuni per la gestione del suddetto Piano di zona dell'Ambito A2;

Osservato che l'art. 3 del detto Statuto puntualizza come di seguito le finalità del Consorzio: *“il Consorzio ha lo scopo di garantire gli interventi e i servizi previsti nel Piano di Zona, così come adottato mediante accordo di programma, nei 25 comuni ricompresi nei nuovi distretti sanitari ex DGRC 504 del 20.03.2009 e lo scopo si esaurisce con il termine della durata del Piano di Zona Sociale e della sua Attuazione. Costituiscono oggetto di gestione gli interventi volti a realizzare le ulteriori finalità contenute nella LR n. 11 del 23.10.2007, così come modificata, nella L. del 08.11.2000 n. 328, L.R. n. 7 del 2011 (art. 42) e nella L.R. n.1 del 27.01.2012 (artt. 46 e 47) anche in tema di compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie. Costituiscono oggetto di gestione gli interventi volti a realizzare le ulteriori finalità contenute nella L.R. n. 11 del 23.10.2007, così come modificata nel piano sociale regionale; Il Consorzio realizza la propria attività in collaborazione con le amministrazioni pubbliche... ”;*

Dato atto che il Piano sociale di Zona Ambito A2 si articola nei seguenti settori di intervento: Anziani; Disabili; Immigrati, Contrasto alla povertà; Tossicodipendenze; Pari opportunità; Minori;

Rilevato altresì che il Piano medesimo dettaglia le competenze del Comune Capofila – che nel caso di specie è identificato nel Comune di Lioni – e degli altri enti sottoscrittori, oltre a regolamentare quest'altro necessario all'esercizio concreto dei compiti necessari;

Ritenuto:

- pertanto, ai fini e per gli effetti dell'art. 14 del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito con modificazioni nella L. 30/7/2010 n. 122, di poter ritenere che la funzione *“progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione”* è gestita da questo Comune in forma associata, in uno ai comuni citati con il Comune di Lioni quale Ente capofila;
- può pertanto dirsi che questo Ente, in forza delle vigenti organizzazione dei servizi sociali, già gestisce in forma associata la funzione stessa, salvi gli ulteriori provvedimenti in sede regionale relativi alla ridefinizione degli statuti consortili ovvero dei Piani di zona medesimi;

Richiamata la relazione del Sindaco e la conseguente discussione riportate nel verbale relativo al punto iscritto all'ordine del giorno di questo consiglio comunale, avente ad oggetto: *“Approvazione convenzione per la gestione associata delle attività e delle funzioni in materia di protezione civile”;*

Richiamati:

- l'art. 42 del D. lgs n.267 del 18.8.2000;
- il comma 28 dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122;
- l'art. 19 del DL 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

con la seguente votazione: presenti n. dieci; favorevoli n. dieci;

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. **DI DARE ATTO**, ai fini e per gli effetti dell'art. 14 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30/7/2010 n. 122, di poter ritenere che la funzione "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione" è gestita da questo Comune in forma associata in uno ai comuni di Andretta, Aquilonia, Bagnoli Irpino, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Conza della Campania, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Lioni, Montella, Monteverde, Morra de Sanctis, Nusco, Rocca San Felice, Sant'Andrea di Conza, Senerchia, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina e Comunità Montana Alta Irpinia, con il Comune di Lioni quale Ente capofila;
3. **DI DARE ATTO**, conseguentemente, che questo Ente ha assolto all'impegno assunto limitatamente all'associazione di una delle tre funzioni fondamentali, in forza delle vigenti organizzazione dei servizi sociali, salvi gli ulteriori provvedimenti in sede regionale relativi alla ridefinizione degli statuti consortili ovvero dei Piani di zona medesimi ed eventuali altri accordi con il consorzio per il trasferimento di ulteriori residuali compiti inerenti la funzione;
4. **DI DEMANDARE** ai competenti Responsabili di Servizio gli adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione.

Letto approvato e sottoscritto:

IL Presidente
F.to Dott. GERARDO CAPOZZA

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE VITO NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *Visto l'Art. 124, primo comma del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;*
- *Visti gli atti d'ufficio;*

A T T E S T A'

- *Che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 15 febbraio 2013, così come prescritto dalla vigente normativa;*

Dalla Residenza Municipale:
15 febbraio 2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE VITO NICOLA

Copia Conforme all'originale da servire per uso Amministrativo.

Dalla Residenza Municipale:
15 febbraio 2013

Il Segretario Comunale
Dott. DE VITO NICOLA

15/02/2013 02/03/2013

[Handwritten signature]